



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2020 n.2

FOGLIO DI INFORMAZIONE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. SPESE DI GIUSTIZIA
2. SERVIZI DI CANCELLERIA
3. CONTRIBUTO UNIFICATO
4. MAGISTRATURA ONORARIA

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. del 29 luglio 2020

Notificazioni atti a richiesta di parte- Modalità pagamento dei diritti - Diritti di notifica e diritti di copia - Quantum determinabile dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115/2002) e dall'Ordinamento degli Ufficiali giudiziari (d.P.R. n. 1229/1959).

Con riguardo alla possibilità di trasmissione a mezzo pec degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, in vista della notifica a mani proprie del destinatario secondo il disposto dell'art. 137, 3 comma, c.p.c., in un'ottica di contenimento degli accessi agli Uffici Unep durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità operative di pagamento non possono prescindere, nella determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia, dalla disciplina del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, inerenti i diritti di notifica, segnatamente dell'art. 29, circa il diritto unico dovuto all'ufficiale giudiziario per le notificazioni a richiesta delle parti (combinato col seguente art. 34 ai fini del quantum), e degli artt. 267, 268, 269 del T.U. cit. e delle relative tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate allo stesso, quanto ai

diritti di copia, oltre alle eventuali competenze di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari).

SPESE DI GIUSTIZIA

Prov. del 10 agosto 2020

Recupero spese di custodia cautelare – Istanza di riabilitazione – Competenza

Ai fini dell'attestazione di conferma dell'intervenuto pagamento delle spese di custodia cautelare per la riabilitazione del condannato, è competente l'ufficio del Campione Penale preposto al recupero delle spese di custodia cautelare afferenti il periodo anteriore l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002, ai sensi della normativa *ratione temporis* vigente (R.D. 23.12.1866 n. 2701).

SPESE DI GIUSTIZIA

Circolare del 16 giugno 2020

Spese di giustizia relative a sentenza penale di condanna – Annullamento ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 – Esclusione – Istruzioni operative.

L'art. 4 del decreto legge del 23 ottobre 2018 n. 119, (recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018), rubricata "Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010", ha previsto, tra le ipotesi volte a consentire ai contribuenti la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Fra i casi di esclusione dell'annullamento del debito, tassativamente indicati al 4 comma del cit. art. 4, ricadono in base all'art.3, comma 16, del medesimo

d.l. n. 119/2018 i debiti originati da "... c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna".

Muovendo dai principi generali del testo unico delle spese di giustizia (art. 4 d.P.R. n. 115/2002) sulla disciplina delle spese del processo penale, improntate ad un criterio generale di anticipazione dall'erario (salvo tassative deroghe) e di recupero nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà (a mente del combinato disposto ex artt. 205-212 d.P.R. n. 115/2002) al passaggio in giudicato/irrevocabilità della decisione costituente titolo per la riscossione, e dal radicato principio giurisprudenziale sulla natura di sanzione economica accessoria alla pena, per le statuizioni di condanna alle spese processuali (Corte Cost., sent. n. 98 del 26.3.1998; Cass. Pen. Sez. Un. c.c. 29.9.2011, dep. 12.1.2012, n. 491), questo Ufficio ha concluso in via interpretativa per l'esclusione delle seguenti partite di credito:

"Recupero multe e ammende"; "Cassa depositi e prestiti - Cassa Ammende"; "Spese processuali" relative al settore penale"; dal novero di quelle suscettibili di annullamento, in quanto ricadenti fra le ipotesi derogatorie di cui al comma 4, art. 4, d.l. 119/2018 in combinato disposto col comma 16 dell'art. 3, lett. c), stesso d.l.

SPESE DI GIUSTIZIA

Parte ammessa a gratuito patrocinio. Richiesta copie conformi di atti e CD.

Prov. del 21 agosto 2019

In tema di rilascio di copie gratuite di atti processuali e supporti audiovisivi in favore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, la parte ammessa gode di un particolare regime di gratuità previsto dall'art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, purché sia osservato il disposto dell'art. 116 c.p.p. in base al quale per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att., c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente); in questi casi, *"il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiara che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa"*.

Nel processo civile, per contro, le copie non sono gratuite in quanto trova applicazione l'articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, con l'effetto che i diritti di copia sono prenotati a debito per l'eventuale

recupero. Inoltre, analogamente a quanto statuito per il rilascio di copie nei procedimenti esenti dal pagamento di ogni imposta, tassa o spesa, la parte deve specificare i motivi della richiesta di copia in quanto l'esenzione si riferisce *"solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli, e cc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore"*.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. del 20 maggio 2020

Registro di deposito dichiarazioni e atti relativi ai procedimenti davanti ad altre Autorità Giudiziarie (Modello 24, Giudice di Pace) - Modalità di tenuta - Chiusura giornaliera - Presupposti ed esclusione.

Il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace specificando che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e s.m.i., con rinvio dunque ai noti principi generali in materia di registri, fra cui quelli sull'ufficialità e obbligatorietà, nonché sull'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, quanto alle impugnazioni, secondo le direttive impartite con circolare n. 586 della Direzione Generale degli Affari penali in data 27.4.2001.

Quanto al Registro Modello 24, in base agli indirizzi della citata circolare, la chiusura giornaliera non implica una attività quotidiana da effettuarsi anche in assenza di annotazioni, essendo preferibile l'interpretazione che ricollega un simile adempimento all'effettiva iscrizione di atti di impugnazione ed annotazioni, in difetto della quale tale attività resterebbe fine a sé stessa e priva di funzionalità concreta. Laddove, poi, la presenza del Dirigente di Cancelleria sia limitata ad alcuni giorni della settimana, è opportuno che, in mancanza di impugnazioni iscritte, il funzionario addetto apponga la propria firma sul registro al termine della giornata di presenza, utilizzando la formula *"visto, chiuso negativo dal ... al ..."*.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. del 27 marzo 2017

Deposito in cancelleria marca da bollo corrispondente al C.U. per annullamento ex art. 12 T.U. 642/1972 - Necessità anche nel processo telematico, per la verifica di rispondenza del versamento alla causa in cui è depositato il contrassegno - Attivazione del

recupero coattivo in caso di mancato deposito dell'originale ai fini dell'art. 248 d.P.R. n. 115/2002.

Ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nel termine di 30 giorni dal deposito dell'atto.

L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'articolo 15 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del contributo unificato.

Pertanto il cancelliere, previo invito informale dell'avvocato a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato in vista del prescritto annullamento, ex art. 12 d.P.R. 642 del 1972, in caso di omesso deposito nel predetto termine di giorni 30 dal deposito (telematico) dell'atto – deve attivare la procedura di recupero credito di cui al citato art. 248, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Laddove la ricevuta in questione sia depositata dall'avvocato successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta, al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. del 14 febbraio 2020

Annotazioni ex art. 2655 c.c. – obblighi del Cancelliere – prenotazione a debito ex art. 16, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 347 del 31.10.1990 - Esclusione.

In tema di annotazioni di atti soggetti a trascrizione, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990, e di possibilità di prenotazione a debito delle relative imposte (prevista per le trascrizioni dall'art. 16 del d.lgs. n. 347 del 1990, secondo le modalità operative già indicate nella circolare prot. DAG 68357.U del 15.5.2008), non spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, trattandosi di soggetto non ricompreso nel novero dei pubblici ufficiali tenuti a tale adempimento; sul cancelliere incombe, invece, l'obbligo di richiedere la trascrizione per gli atti e i provvedimenti ricevuti o ai quali abbia comunque partecipato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990.

L'onere di richiesta dell'annotazione sarà “a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali” (diversi dal cancelliere) “che hanno ricevuto o autenticato l'atto”, secondo quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 347 del 1990.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Prov. del 24 gennaio 2006

Sentenza di primo grado. Rilascio copia in forma esecutiva - Provvisoria esecutività della condanna alle spese processuali e legali.

L'art. 282 c.p.c. stabilisce che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Deve quindi ritenersi che la formula esecutiva possa essere apposta anche alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo, inconfutabilmente, quella alle spese. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, depositata il 10 novembre 2004 n. 21367) «Ai sensi del novellato articolo 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti».

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. del 5 febbraio 2015

Intervento principale nel processo civile – Art. 105 comma 1 c.p.c. – Versamento del contributo unificato – Necessità. Intervento adesivo – Art. 105 comma 2 c.p.c. – Esclusione.

In relazione al regime tributario cui assoggettare gli interventi di parte nelle procedure esecutive, va confermato il principio recepito in nota Prot. DAG 94920 del 5.7.2012, secondo cui il versamento del contributo unificato è dovuto solo da chi proponga istanza di vendita o assegnazione.

In riferimento alle ipotesi di intervento autonomo di cui all'art. 105 co. 1 c.p.c., deve richiamarsi l'art. 14 comma 3 II parte del d.P.R. n. 15/2002, ai cui sensi “le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda”.

Il tenore letterale della predetta norma induce a ritenere che solo l'intervento principale, così come disciplinato dall'articolo 105, comma 1, del codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato, in linea con la ratio di tale istituto processuale, in cui l'interventore intende far valere nei confronti delle parti, o di una sola di esse, un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio.

Diversamente, nelle ipotesi di intervento adesivo, di cui al successivo comma 2 dell'art. 105, c.p.c., chi interviene sostiene la posizione di un'altra parte processuale, perché vi ha interesse, ma non richiede la tutela di un proprio diritto con la conseguenza che alcun contributo unificato appare dovuto.

Tali valutazioni sono trasponibili anche agli interventi nei giudizi di opposizione all'esecuzione in quanto, come già precisato nella circolare n. 3 del 13.5.2002, trattasi di ordinari giudizi di cognizione, rispetto ai quali solo l'intervento autonomo sconta il pagamento del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. del 21 agosto 2019

Applicazione dell'art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002 – Cause iscritte presso l'Ufficio del Giudice di Pace - Norma di portata generale.

La disposizione recata nel comma sesto dell'art. 13, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - secondo cui "Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)...", già prevista quale norma di chiusura di tale articolo all'epoca di entrata in vigore del testo unico delle spese di giustizia, deve ritenersi una previsione di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore, alla luce di plurimi elementi logici e sistematici militanti per tale portata.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. del 17 dicembre 2019

Contributo unificato dovuto nei procedimenti ex art. 54 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 – Parametri di determinazione.

Come rilevato con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012 –indirizzo confermato anche dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero- con il d.lgs. n. 150 del 2011 "il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione

ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia".

L'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) "è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio" e, quindi, "indipendentemente dal rito che li regola".

Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell'8.6.2001 (come modificato dall'articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell'1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. del 10 dicembre 2019

Contributo unificato di iscrizione a ruolo dei giudizi di: impugnazione di lodo arbitrale; procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello; reclamo ex art. 18 r.d. n. 267/1942

1. Iscrizione a ruolo dell'impugnazione di lodo arbitrale. Il procedimento disciplinato dall'articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di *volontaria giurisdizione*, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).

Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c.

Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all'articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l'importo con riguardo al valore del giudizio.

2. Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello.

Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d'Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall'art. 13, comma 1, del medesimo T.U.

3. Iscrizione a ruolo del reclamo ex art. 18 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942.

Il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1 bis, del citato testo unico sulle spese di giustizia, attesa la natura impugnatoria di tale giudizio.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 10.4.2020

Artt. 83 e 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Compensi magistrati onorari - Modalità di determinazione del contributo economico.

Le attività processuali tenute secondo le modalità di cui alla lett. f) dell'art. 83 comma 7 (da remoto, mediante collegamenti informatici), e di cui alla lett. h), stessa norma (senza presenza contestuale (sostituita con lo scambio di atti scritti eseguibili in via telematica), sono espressamente qualificate dal legislatore come "udienza".

In caso di udienza fissata a "trattazione scritta" ai sensi del cit. art. 83 comma 7 lett. h), decorrendo i termini per l'assunzione dei provvedimenti del giudice dalla data della medesima udienza fissata con c.d. trattazione scritta, l'attività svolta dal magistrato onorario è equiparabile a quella svolta in udienza ad ogni effetto di legge.

Pertanto, le attività svolte dai giudici onorari in favore dei quali sia prevista l'erogazione di un compenso commisurato all'udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), siano esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al II maggio

2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie.

L'art. 4, commi 1 e 1bis del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni - applicabile ai giudici onorari di Tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - ancora il versamento dell'indennità alle "attività di udienza svolte nello stesso giorno", prevedendo un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall'attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

Pertanto, pur non prevedendosi espressamente la redazione di un verbale di udienza da parte di un cancelliere, ai fini della liquidazione dell'indennità in esame può ritenersi idoneo un documento proveniente dall'Ufficio giudiziario, come l'attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attestino la celebrazione da parte del magistrato onorario dell'udienza "a trattazione scritta" in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di un'autocertificazione.

Il pagamento del contributo di cui all'art. 119 del D.L. 18/2020 (che prevede per i magistrati onorari ex artt. 1,29 d.lgs. 116/2017, in servizio alla data di entrata dello stesso d.l. un contributo economico mensile pari a 600 euro), in ogni caso per un massimo di tre mesi, si correla al *periodo effettivo di sospensione* di cui all'art. 83 del d.l. 18/2020, restando quindi collegato il diritto del magistrato onorario esclusivamente alla durata della sospensione delle attività giurisdizionali.

Pertanto, il contributo in esame non può ritenersi incompatibile con eventuali compensi spettanti al magistrato onorario per l'attività svolta nel periodo di sospensione (ad es., redazione di atti effettuata fuori udienza), come si desume dalla:- a) parametrizzazione del contributo esclusivamente alla durata del periodo effettivo di sospensione;- b) espressa previsione della sua non cumulabilità con altri contributi/indennità comunque denominati, erogati a norma del medesimo d.l. (art. 119, comma 2), nulla dicendosi in merito agli ordinari compensi comunque spettanti al magistrato

onorario; - c) natura del contributo economico, non concorrente alla formazione del reddito ai sensi del d.P.R. 017/1986 (art. 119 comma 1), quale emolumento perciò distinto dall'ordinaria retribuzione del magistrato onorario

Il periodo di sospensione di cui all'art. 83, cit., ai fini del disposto dell'art. 119, stesso d.l. 18/2020, comprende integralmente quello dal 9 marzo al 11 maggio 2020, rispetto al quale il contributo mensile erogabile a ciascun magistrato onorario spetta integralmente, per il solo fatto di essere un magistrato onorario, (salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 119); quanto al periodo ulteriore di cui al sesto comma del cit. art. 83, per il quale non vi è sospensione automatica ma meramente eventuale delle attività giudiziarie, l'erogazione del contributo - in ogni caso fino alla concorrenza del terzo mese - è subordinata alla sussistenza di un ulteriore periodo di sospensione, configurata con l'adozione delle misure del capo dell'ufficio giudiziario, di cui all'art. 83 co. 7 lett. g). In tal caso comunque, qualora in quest'ultimo periodo il magistrato onorario svolga attività giurisdizionale, anche eventualmente nelle forme di cui alle lett. f) ed h) espressamente richiamate dal comma terzo, il contributo di cui all'art. 119 spetterà in favore del medesimo magistrato onorario in aggiunta ai compensi corrispondenti all'attività svolta.

L'adozione di diversi provvedimenti organizzativi (tra cui ad es. quelli di cui alle lett. f) e h) dello stesso comma, art. 83) non dà diritto al pagamento del contributo, ma esclusivamente al compenso spettante per la specifica attività giurisdizionale posta in essere.

Poiché ai sensi del citato art. 119, comma 2 d.l. 18/2020, il contributo non è cumulabile con qualsiasi altra prestazione comunque denominata, prevista dal medesimo decreto legge, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti per fruire di tale misura di sostegno dovrà vertere sulla mancata fruizione di altre prestazioni, da parte del magistrato onorario (anche per il futuro).

Qualora il magistrato onorario si trovi nelle condizioni per fruire anche di altre prestazioni, spetta allo stesso valutare quale sia la prestazione da richiedere, fermo restando, in caso di opzione per quella di cui all'art. 119, il vincolo alla non fruizione (anteriore o successiva) di ulteriori prestazioni, e la necessità di revocare eventuali domande per altre tipologie, se già presentate.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 29 luglio 2020

Indennità – Magistrati onorari - Spettanza dell'indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e di quella di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria di cui all'art. 83 d.l. 18/2020 - Compatibilità con il contributo economico ex art. 119 d.l. 18/2020.

Atteso che il periodo di sospensione di cui all'art. 83 d.l. 18/2020 non si sostanzia in una generalizzata sospensione di tutta l'attività giudiziaria, i magistrati onorari (al pari di quelli ordinari) devono considerarsi in servizio per tutta la durata del periodo di sospensione disposta ai sensi dell'art. 83 cit. (salvo cause individuali di assenza dal servizio, e indipendentemente dall'inserimento nei turni per lo svolgimento delle udienze escluse dalla sospensione).

Spettano dunque le indennità riconosciute per legge come conseguenza della presenza in servizio, fra cui l'indennità forfettaria mensile di cui all'art. 11 L. 374/1991.

Con riguardo all'indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991, per l'ipotesi di rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione, occorre distinguere il caso in cui detto rinvio sia disposto in udienza ovvero fuori udienza: nel primo caso, la corresponsione dell'indennità è ancorata al fatto oggettivo della celebrazione di un'udienza (civile o penale, senza alcun riferimento alla attività svolta nel corso della stessa) con l'effetto che, non essendo il rinvio addebitabile al giudice di pace, ma ad una disposizione di legge, ed essendosi l'udienza effettivamente tenuta, spetta al giudice la relativa indennità purché sia documentata la celebrazione dell'udienza; qualora invece il rinvio sia stato disposto fuori udienza, l'indennità in questione non potrà essere riconosciuta.

Infine, la corresponsione delle indennità su indicate deve ritenersi compatibile con il contributo economico di cui all'art. 119 d.l. 18/2020.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 21 marzo 2019

Magistratura onoraria – Trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi dovuti - Natura e modalità di erogazione dei compensi.

In tema di trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi da corrispondere ai magistrati onorari già

in servizio al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116), occorre distinguere:

- per i magistrati onorari che verranno immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso non sarà più assimilato a reddito da lavoro dipendente (e nemmeno al reddito cd. diverso) ma costituirà reddito da lavoro autonomo;

- per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni di vecchio conio, restando quindi ferma la possibilità di operare attraverso il portale informatico *Giudici.net* per corrispondere l'indennità spettante a coloro che non siano titolari di partita IVA.

Pertanto, come condiviso anche dall'Agenzia delle entrate (prot. DAG n. 153838.E del 30.7.2018 – all.1), interpellata in merito da questa Direzione, le indennità corrisposte ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore (15.8.2017) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 verranno considerate come redditi da lavoro autonomo solo a decorrere dal 16 agosto 2021, ossia a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 2 aprile 2020

Contributo economico di cui all'art. 119 D.L. 17.3.2020 n. 18 – Ambito soggettivo di applicazione – Requisiti per la fruizione – modalità di pagamento.

L'art. 119, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 - che ha previsto, tra gli altri interventi di sostegno economico, talune misure in favore dei magistrati onorari di servizio - si riferisce ai "magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto", con definizione da ritenersi dunque comprensiva sia della nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dal medesimo d.lgs. (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), sia dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, confermati ai sensi del d.lgs. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO) purché in servizio alla data di entrata in vigore del 17 marzo 2020, restando invece esclusi tutti i cessati dal servizio in data anteriore al 17 marzo 2020 (pur se ancora in servizio al momento dell'inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie).

Il contributo fisso mensile introdotto dalla predetta disposizione ammonta ad euro 600,00, non concorrenti alla formazione del reddito ai sensi del d.P.R. n. 917/1986, ed è concedibile per un periodo massimo di tre mesi *parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83*, ricollegandosi dunque la sua erogazione per un periodo di tre mesi alla maggiore (o quantomeno pari) durata dell'effettivo periodo di sospensione.

Ai fini della "effettiva durata del periodo di sospensione", vige anzitutto un periodo di sospensione ex lege (art. 83 d.l. 18/2020) dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (n.d.r. successivamente prorogato all'11.5.2020, ex art. 36 d.l. 23/2020), con onere di regolamentazione, nel periodo seguente, dello svolgimento delle udienze civili e penali (e facoltà di differimento delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020), per i capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) stesso d.l. 18/2020. Il funzionario delegato del singolo ufficio è quindi tenuto a) considerare un primo periodo di sospensione valido a livello nazionale, b) verificare l'adozione, nel singolo ufficio giudiziario, di misure organizzative da parte dei capi del medesimo ufficio, per il periodo successivo.

Il contributo in esame è incompatibile con la percezione, da parte del magistrato onorario, di redditi da lavoro dipendente, sia pubblico che privato, ovvero di trattamento pensionistico (pur sempre collegato all'attività di lavoratore subordinato), nonché con ogni altro intervento di sostegno al reddito disposto dallo stesso decreto legge n. 18 del 2020, comunque denominato, e l'accertamento di tali requisiti è demandabile, in logica di celerità istruttoria, ad una dichiarazione sostitutiva del medesimo beneficiario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Il quarto comma dell'art. 119 nell'imputare gli oneri derivanti dalla stessa norma alle risorse iscritte nel Programma 1.4 "servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria-Azione magistratura onoraria" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si riferisce al capitolo di spesa n. 1362/01 gestito da questa Direzione generale; lo stesso è erogabile a ciascun ufficio sulla base delle comunicazioni pervenute entro il 24.4.2020, con un'unica assegnazione in conto competenza ai funzionari delegati della rete, restando esclusa la possibilità di ulteriori fondi in periodi successivi.